

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4042

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAMIANO, MADIA, FASSINO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA,
BOCCUZZI, BRANDOLINI, CASTAGNETTI, CENNI, CODURELLI,
GARAVINI, GHIZZONI, GNECCHI, LOVELLI, MATTESINI, MI-
GLIOLI, MOSCA, MOTTA, RAMPI, SCHIRRU**

Disciplina dell'attività di tirocinio formativo o *stage*
e della pratica professionale

Presentata il 28 gennaio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende regolare, al capo I, la situazione dei tirocini formativi, anche chiamati *stage*, che ha assunto ormai caratteristiche totalmente incontrollate e, al capo II, l'esercizio della pratica professionale.

È indubbio, infatti, che in un periodo di crisi economica, che ha prodotto effetti estremamente negativi anche sul mercato del lavoro, i tirocini formativi sono divenuti una sorta di « scorciatoia » delle aziende per utilizzare manodopera a basso costo, con scarse tutele, e gli *stage* hanno perso, nella maggior parte dei casi, il carattere principale rappresentato da

un'occasione di formazione, soprattutto per i giovani, a stretto contatto con il mondo del lavoro.

Si calcola che in Italia ogni anno ci siano circa 500.000 stagisti: un esercito di laureati e diplomati che affolla le aziende con prospettive minime di inserimento stabile. Una moltitudine di persone impegnata in tirocini, cui la legge non fissa un limite di durata, e che, nella grande maggioranza, non riceve neanche un euro per lunghi periodi di lavoro. In Francia, Belgio, Irlanda e Svizzera la legge impone un salario minimo, mentre nel nostro Paese si può rimanere stagisti fino ad oltre quaranta anni di età.

La mancanza di prospettive di lavoro in armonia con gli studi effettuati e l'impossibilità di inserirsi nel mercato del lavoro, se non con contratti a tempo determinato, creano una situazione di instabilità per i giovani, che a migliaia scelgono di lasciare il nostro Paese: si calcola, infatti, che circa 30.000 persone, ogni anno, voltano le spalle all'Italia per stabilirsi all'estero, dove è più semplice accedere a un posto di lavoro spesso ben pagato.

Secondo un sondaggio dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) in collaborazione con il giornale *on line* «*Repubblica degli Stagisti*», pubblicato nel 2010, una quota campione che ha risposto al questionario ha fatto fino a cinque *stage*. «*In questo modo — si legge nella relazione introduttiva — viene snaturato il senso stesso dello strumento dello stage formativo o di orientamento che finisce per diventare la rappresentazione di uno stato di necessità che riguarda una quota di giovani di cui si può comprendere l'urgenza e le motivazioni sociali, ma che poco o nulla hanno a che fare con gli obiettivi di fondo che sono alla base della messa punto dello strumento stage*». Quanto siano ricorrenti gli abusi viene esplicitamente ammesso anche dai ministri Sacconi, Gelmini e Meloni, che il 25 gennaio 2011 hanno presentato il piano di azione per l'occupabilità dei giovani che al punto 4 prevede la definizione di indicazioni per il contrasto all'utilizzo improprio dei tirocini di formazione e di orientamento (cosiddetti *stages*), al fine di valorizzarne la reale funzione di prime esperienze e contatti con il mondo del lavoro.

Le donne, naturalmente, rappresentano la quota maggiore di lavoratori con più di uno *stage* alle spalle.

Diverse sono le tipologie di coloro che ricorrono al tirocinio formativo con la speranza di ottenere un posto di lavoro. Secondo Eleonora Voltolina, ispiratrice del giornale *on line* la «*Repubblica degli Stagisti*», che negli ultimi anni ha studiato a fondo il problema, pubblicando anche un saggio, «*la metà degli stage fatti di laureati specialistici (49,3 per cento) e oltre un terzo di quelli svolti dai laureati triennali*

(39,3 per cento), vengono intrapresi esplicitamente come un traghetto verso l'impiego». Discorso diverso vale per gli studenti, «*obbligati*» al tirocinio formativo, come parte integrante dell'attività curricolare, per la scuola secondaria di secondo grado, per ultimare gli studi, e all'università come *conditio sine qua non* per conseguire la laurea.

Come accennato un altro aspetto estremamente problematico dello *stage* è quello del compenso: la normativa vigente non prevede alcun obbligo di erogare una retribuzione agli stagisti. In Francia, invece, gli *stage* superiori ai due mesi devono essere retribuiti con almeno il 30 per cento del *salaire minimum interprofessionnel de croissance* che è pari a circa 400 euro al mese. Sempre secondo il sondaggio ISFOL-«*Repubblica degli Stagisti*», riporta Eleonora Voltolina, oltre la metà degli *stage* (52,4 per cento) non prevede alcun rimborso spese, mentre per un terzo è stato previsto un rimborso basso o molto basso: nel 14 per cento dei casi vengono offerti meno di 250 euro netti al mese, nel 17 per cento tra i 250 e i 500 euro al mese. È più facile che una grande impresa preveda per lo stagista una sorta di compenso, mentre nel caso delle piccole e medie imprese la possibilità di una retribuzione è assolutamente esclusa. Per quanto riguarda il settore della pubblica amministrazione i dati sono quanto meno sconcertanti: oltre uno su quattro tirocini non ha ricevuto alcun tipo di compenso!

Le possibilità di accedere a un posto di lavoro, infine, al termine del tirocinio formativo sono assolutamente eseguite. Sconcertanti, infatti, sono i dati del sondaggio citato: «*Più della metà degli stage effettuati, vale a dire il 52,5 per cento si sono chiusi con una stretta di mano, il 17,4 per cento hanno avuto la proposta di proroga. Appena poco più del 21 per cento si è concluso con l'offerta di lavoro, che solo nel 2,3 per cento dei casi era a tempo indeterminato; per 12 su 100 a tempo determinato o con un contratto a progetto e per circa 7 su 100 con una collaborazione occasionale*».

Bisogna inoltre pensare al futuro pensionistico dei giovani e soprattutto tener conto delle condizioni di ingresso nel mercato del lavoro. Purtroppo la forma di lavoro largamente utilizzata non è il contratto di lavoro a tempo indeterminato e per quaranta anni, o il lavoro autonomo per tutta la vita lavorativa, ma la precarietà, i contratti più vari, il passaggio da un'iscrizione previdenziale all'altra, il cambiamento di lavoro, il passaggio dal lavoro dipendente al lavoro autonomo o libero professionale, e tutto ciò impone il ripensamento del sistema previdenziale. La riforma delle pensioni nel 1995 (legge n. 335) ha indotto il calcolo contributivo che prevede un tasso di sostituzione fra il 50 e il 60 per cento dell'ultima retribuzione, mentre sempre la legge n. 335 del 1995 ha eliminato l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni, con l'entrata a regime del sistema contributivo. Resta da capire, come potranno vivere i giovani di oggi che andranno in pensione dopo il 2035, con un reddito di pensione così basso e senza più integrazione al minimo, da indurre anche il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Mastrapasqua, a lanciare l'allarme.

Per le ragioni di cui sopra riteniamo utile introdurre il principio che qualsiasi tipo di attività o prestazione resa da uno studente o da un lavoratore in un'azienda pubblica o privata, sotto qualsiasi forma, debba prevedere una contribuzione previdenziale a favore del prestatore al pari delle forme già adottate o similari, come nel caso delle borse di studio. I prestatori se non già iscritti ad un fondo previdenza obbligatorio, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Di fronte a questo quadro la presente proposta di legge intende intervenire al fine di rendere certa la normativa sui tirocini formativi, di inserire tutele precise per gli stagisti e di impedire l'abuso dello *stage* che spesso diviene, come abbiamo detto, un mezzo più semplice per disporre di manodopera a basso costo a scapito della formazione.

Gli articoli del capo II, ovvero gli articoli 7, 8 e 9, infine, sono dedicati alla regolamentazione dell'attività della pratica professionale. Anche questo tipo di funzione professionale non è regolato da alcuna normativa e spesso i praticanti sono utilizzati a tutti gli effetti negli studi ove svolgono la pratica, per ore e ore di lavoro senza alcun compenso né regola. È necessario, dunque, che anche la pratica professionale sia disciplinata da una precisa normativa che ne delimiti gli ambiti.

L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce il tirocinio formativo o *stage*, delineando, al comma 2, i soggetti deputati a promuovere tale attività. L'innovazione importante è rappresentata dall'introduzione di un'apposita convenzione stipulata tra i soggetti che promuovono il tirocinio formativo e l'ente, pubblico o privato, ove effettivamente si svolge lo *stage*, nella quale sono stabilite le finalità del progetto formativo.

Le modalità di applicazione, stabilite dall'articolo 2, limitano fortemente l'utilizzo degli stagisti nei luoghi di lavoro. In primo luogo si definisce il tirocinio formativo all'interno delle scuole secondarie di secondo grado e delle università, prevedendo l'acquisizione di crediti formativi. Inoltre, non è consentito l'utilizzo di stagisti per la sostituzione del personale dell'ente o dell'azienda ospitante, né in obiettivi che sono estranei agli obiettivi dello *stage*. Lo stagista non può in alcun caso essere impiegato in lavori o in attività ripetitivi o comunque privi di qualsiasi intento formativo. Importante è l'inserimento della figura del *tutor*, che deve seguire l'inserimento e la progressione dello stagista durante tutto l'*iter* formativo. Le possibilità di uno sbocco lavorativo per i giovani stagisti, attualmente molto scarse come rilevato dal citato sondaggio, sono incoraggiate tramite l'introduzione di particolari vantaggi per i datori di lavoro, previsti dal comma 11, con l'applicazione della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Rilevante è l'introduzione di una serie di limiti temporali alla durata dello *stage*, che non può essere protratto in maniera indefinita. L'articolo 3 prevede, infatti, che

le attività di formazione che non rispondono ai requisiti dello stesso articolo sono considerate rapporti di apprendistato e come tali regolate da una diversa disposizione normativa.

Una sanzione è prevista dall'articolo 4 riguardante la mancata comunicazione del progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente in materia di ispezione, all'ufficio scolastico provinciale e all'ordine professionale di riferimento in caso di praticantato. L'omissione di tale comunicazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni giorno di ritardo, così come è introdotto l'obbligo di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Particolarmente importante è il vincolo di stipulare un contratto in forma scritta tra il tirocinante e il datore di lavoro, oltreché l'adeguamento alla normativa europea in materia di compenso. Come già detto, infatti, in Italia la normativa vigente non stabilisce alcuna retribuzione: all'articolo 5 si equipara il compenso a quanto

previsto dalla normativa francese. Sarà cura del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adeguare ogni tre anni, tramite decreto, la somma mensile erogata.

L'articolo 6 prevede, inoltre, l'istituzione di albi regionali, facilmente consultabili in quanto *on line*, nei quali è possibile esaminare gli *stage*, le varie proposte e le valutazioni delle parti in causa, compresi i tirocinanti.

Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano le disposizioni sulla pratica professionale, anch'essa priva di qualsiasi definizione legislativa. Anche qui l'intento della presente proposta di legge è quello di limitare qualsiasi tipo di abuso nell'impiego dei giovani praticanti, spesso oggetto di ricatti e costretti a ore di lavoro non retribuito. Si prevede, dunque, il coinvolgimento delle associazioni di categoria oltreché degli ordini professionali, delle associazioni dei praticanti e dei sindacati che stabiliscono un contratto di natura generale che può essere adattato alle esigenze dei singoli ordini professionali. Il praticante deve, comunque, sottoscrivere un contratto ed è stabilita una retribuzione minima che aumenta con l'accrescere delle competenze acquisite nel corso del tempo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

TIROCINIO FORMATIVO

ART. 1.

(Definizione e modalità di attivazione).

1. Il presente capo disciplina le attività di tirocinio formativo o *stage*, in favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo di istruzione e formazione, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere promosse dagli enti bilaterali e dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e da soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; università; uffici scolastici provinciali; istituzioni scolastiche non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e di orientamento, a partecipazione pubblica od operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti agli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

3. Lo svolgimento dei tirocini formativi o *stage* è regolato da apposite convenzioni stipulate tra i soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro pubblici e privati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 2.

(Modalità di applicazione).

1. Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio formativo o *stage* sono stabiliti dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, assicurando, in particolare per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza.

2. Gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e le università definiscono, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, le modalità di programmazione delle esperienze di tirocinio formativo o *stage* secondo le norme vigenti. I rappresentanti d'istituto o di facoltà della componente degli studenti partecipano all'elaborazione della citata programmazione anche tramite l'istituzione di specifiche commissioni paritetiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

3. I tirocinanti o stagisti non possono essere utilizzati per sostituire il personale della struttura ospitante o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale o dell'ente che li ospita o comunque per funzioni che non rispettano gli obiettivi formativi del tirocinio formativo o *stage* stesso.

4. I tirocinanti o stagisti non possono essere utilizzati per attività manuali ripetitive ed esecutive, salvo l'inserimento del tirocinio formativo o *stage* nei percorsi di formazione degli istituti professionali e degli enti di formazione professionale. La contrattazione collettiva tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale definisce i livelli professionali esclusi ai sensi di quanto indicato dal presente comma.

5. L'attivazione del numero di tirocini formativi o *stage* nell'arco dell'anno solare è stabilita in base alle dimensioni dell'azienda ospitante: un solo contratto per le aziende fino a quindici dipendenti, due contratti per le aziende fino a cinquanta

dipendenti ed un numero di contratti formativi non superiore al 10 per cento del personale occupato nella stessa unità produttiva per le imprese con oltre 50 dipendenti.

6. I tirocinanti o stagisti godono di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di formazione per ciò che concerne i servizi offerti dall'azienda ai propri lavoratori.

7. I tirocinanti o stagisti residenti nel Mezzogiorno possono essere ammessi, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio formativo o *stage* presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui siano inclusi tra i servizi offerti ai lavoratori dell'azienda ovvero dell'ente ai sensi del quanto previsto dal comma 6, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il trasporto il vitto e per l'alloggio del tirocinante o stagista.

8. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nominano un responsabile delle attività didattico-organizzative che ha altresì la funzione di raccordo fra l'ente di appartenenza e i soggetti presso i quali si svolge l'attività di tirocinio formativo o *stage* ed è responsabile dell'applicazione della convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.

9. Le aziende o gli enti presso i quali si svolge il tirocinio formativo o *stage* indicano un tutore responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento dei tirocinanti o stagisti nel luogo di lavoro per il periodo previsto dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.

10. Il tirocinio formativo o *stage* attivato senza la convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero senza il rispetto delle disposizioni del presente articolo è

considerato rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile.

11. Alle aziende o agli enti che al termine del periodo di tirocinio formativo o *stage* procedono all'assunzione dei tirocinanti o stagisti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

ART. 3.

(Durata dei tirocini formativi o stage).

1. La durata dei tirocini formativi o *stage* deve essere contenuta entro i seguenti limiti temporali:

a) non inferiore a tre settimane e non superiore a quattro mesi, nell'arco dell'intero percorso di studi, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado; nel caso di alternanza scuola-lavoro, se il tirocinio formativo o *stage* è inserito all'interno dell'orario scolastico, questo non può superare il 15 per cento del curriculum annuale complessivo e comunque non può essere superiore a trenta giorni per ciascun anno scolastico;

b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati, ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;

c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi di corsi di formazione professionale, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

d) non superiore a nove mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione *post-secondari* anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano

persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, con l'esclusione dei soggetti individuati alla lettera f) del presente comma;

f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti disabili.

2. Nel computo dei limiti temporali indicati al comma 1 non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

3. Le eventuali proroghe del tirocinio o *stage*, qualora più brevi, sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati al presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 4 e 5.

4. Il tirocinio formativo o *stage* protratto oltre i limiti temporali di cui al presente articolo è considerato rapporto di apprendistato.

ART. 4.

(Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione).

1. I soggetti promotori di tirocinio formativo o *stage* hanno l'obbligo di assicurare i tirocinanti o stagisti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile. Nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il datore di lavoro ospitante stipula la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico.

2. I soggetti promotori hanno altresì l'obbligo di comunicare il progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente in materia di ispezione, all'ufficio scolastico provinciale e all'ordine professionale di riferimento in caso di praticantato. L'omissione di tale comunicazione è pu-

nita con una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni giorno di ritardo.

ART. 5.

(Forma di contratto, trattamento economico e crediti formativi).

1. Il contratto di tirocinio formativo o *stage* è stipulato in forma scritta anche mediante una convenzione tra il datore di lavoro, uno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, e il tirocinante o stagista. Una copia del contratto deve essere consegnata al tirocinante o stagista prima dell'inizio dell'attività e alla rappresentanza sindacale unitaria o aziendale ovvero, in mancanza, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Al tirocinante o stagista deve essere corrisposto un compenso, in forma di borsa di studio, non inferiore al 30 per cento del salario riconosciuto alla mansione corrispondente alla formazione ricevuta e comunque non inferiore a 400 euro mensili. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali di cui all'articolo 2, comma 4, adegua, con proprio decreto, ogni tre anni le somme di cui al presente comma. Il contratto può prevedere che non sia corrisposto al tirocinante o stagista alcun compenso solo quando la sua durata è pari o inferiore a due mesi o che esso sia inserito in un programma di alternanza scuola-lavoro, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, comma 6.

3. Al compenso di cui al comma 2 si applica l'esenzione dall'obbligo contributivo per le borse di studio integrative a sostegno della mobilità internazionale degli studenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Considerata la valenza sociale del tirocinio formativo o

stage, utile per l'accesso o per la rioccupazione del prestatore, il compenso previsto dal comma 2 è esente da imposizione fiscale, né esso concorre alla determinazione del limite di reddito per l'accesso alle prestazioni sociali.

4. Le attività di tirocinio formativo o *stage*, se svolte all'interno della formazione scolastica secondaria di secondo grado o dell'università, sono riconosciute quali crediti formativi secondo le disposizioni vigenti.

ART. 6.

(*Albi regionali*).

1. Le regioni istituiscono appositi albi delle aziende e degli enti ospitanti tirocini formativi o *stage*, contenenti le informazioni sui soggetti ospitanti attività di tirocinio formativo o *stage* relativamente al periodo e alle condizioni delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3, ai risultati dei questionari redatti ai sensi del presente articolo, al numero delle eventuali assunzioni effettuate al termine del periodo di formazione e alla valutazione dell'ente promotore e delle rappresentanze sindacali. Le informazioni di cui al presente comma sono pubblicate *on line* a cura della regione.

2. I soggetti e gli enti promotori, nonché i datori di lavoro che hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, inviano alla regione, entro novanta giorni dalla conclusione del tirocinio formativo o *stage*, una relazione dettagliata sull'attuazione della convenzione e sull'attività svolta dai singoli beneficiari.

3. I beneficiari dei tirocini formativi o *stage* contribuiscono alla valutazione delle esperienze effettuate tramite la compilazione di appositi questionari nonché tramite una specifica relazione inviata dalle rappresentanze studentesche alla regione entro novanta giorni dal termine del tirocinio formativo o *stage*.

CAPO II

PRATICA PROFESSIONALE

ART. 7.

(Definizione e modalità di applicazione).

1. L'attività di pratica professionale è regolata da un contratto sottoscritto dal praticante e dal soggetto stipulante, pubblico o privato, per la durata di sei mesi rinnovabili.

2. Le condizioni generali del contratto di pratica professionale, ivi inclusi i limiti orari, sono concordate tra le associazioni datoriali dei professionisti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni dei praticanti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro della giustizia, emana un decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, contenente le condizioni generali alle quali il contratto deve attenersi. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore di tale decreto, le condizioni generali del contratto di pratica professionale diventano obbligatorie e sono applicabili a tutti i rapporti di praticantato.

ART. 8.

(Contratto di pratica professionale).

1. Ciascuna delle parti del contratto di cui all'articolo 7, comma 1, può liberamente e autonomamente recedere con un preavviso minimo di venti giorni. In caso di mancata comunicazione del recesso al termine dei sei mesi il contratto si intende automaticamente rinnovato per ulteriori sei mesi.

2. Il compenso dei praticanti è pari a 400 euro mensili per il primo semestre, a esclusione dei primi due mesi in cui il praticante svolge la sua attività presso un ente pubblico o privato a titolo gratuito; nel secondo semestre è pari a 500 euro mensili; nel terzo semestre è pari a 600 euro mensili e nel quarto semestre è pari a 700 euro mensili. Per gli ulteriori semestri, previsti dalle singole professioni e per i periodi successivi alla conclusione del percorso di praticantato e precedenti all'abilitazione professionale, il compenso è pari a 800 euro mensili.

3. Il compenso di cui al comma 2 è corrisposto a titolo di borsa di studio ed è soggetto alle specifiche disposizioni fiscali in materia nonché alle disposizioni previdenziali definite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali di cui all'articolo 7, comma 2, adegua, con proprio decreto, ogni tre anni i compensi di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Il contratto di cui al comma 1 può contenere disposizioni particolari, ferme restando le disposizioni del presente articolo, tenuto conto delle peculiarità e delle specifiche caratteristiche inerenti al settore professionale presso cui è svolta l'attività di pratica professionale.

6. Al praticante si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 6.

7. La mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo, qualora accertata dall'autorità giudiziaria, comporta il pagamento dei compensi non corrisposti e un'indennità pari all'intero semestre nel quale il praticante ha cessato la propria prestazione.

ART. 9.

*(Università, pratica professionale
e crediti formativi).*

1. Le università, anche tramite specifici progetti promossi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di

concerto con il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, la Conferenza dei rettori delle università italiane e le parti sociali, programmano periodi di pratica professionale all'interno dei percorsi universitari attinenti.

2. Il periodo di pratica professionale è riconosciuto dalle università quale credito formativo per il conseguimento della laurea secondo le disposizioni vigenti.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0048570